

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE**

Il Tribunale di Trani, Sezione civile, Area commerciale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 83, co.7, lett. h), d.l. 18/2020, conv. in l.27/2020, la seguente, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G.

TRA

**DEBITORE PRINCIPALE
FIDEIUSSORI**

- OPPONENTI -

E

BANCA

- OPPOSTA -

E

BANCA X

- INTERVENUTA ai sensi dell'art. 111 c.p.c. -

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari"

CONCLUSIONI:

Per la parte opponente e per la parte intervenuta: come da note depositate, per la parte opponente, il 26.5.2020, e per la parte intervenuta il 6.5.2020, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto;

Per la parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.7.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 3.10.2017, DEBITORE PRINCIPALE E FIDEIUSSORI hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la BANCA proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis del 28.06.2017, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. omissis R.G., con cui è stato ingiunto ai detti opposenti il pagamento, in solido tra loro e in favore della BANCA di euro 47.144,79, oltre interessi come richiesti e spese e competenza della procedura monitoria (liquidate in euro 1.591,00, di cui 1.305,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.N.A. come per legge).

In sede monitoria (cfr. ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo prodotti dalla parte opponente) la BANCA aveva chiesto l'ingiunzione di pagamento, nei confronti di omissis (quale debitore principale, titolare della omonima azienda agricola corrente in OMISSIS) e fideiussori, della detta somma di euro 47.144,79 (oltre interessi al tasso dello 0,20% dal 15.1.2016 sino al soddisfo) di cui euro 10.159,54 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. omissis acceso il 5.8.2011 presso la filiale di omissis di essa Banca ricorrente, euro 29.676,36 quale debito residuo relativo al contratto di finanziamento chirografario agrario n. omissis (di originari euro 50.000,00), acceso l'8.8.2011 presso la filiale di omissis di essa

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

Banca ricorrente, ed euro 7.308,89 quale residuo debito da finanziamento chirografario n. omissis di originari euro 10.000,00) acceso il 24.9.2012 presso la filiale di omissis di essa Banca ricorrente, invocando nei confronti di omissis la fideiussione da essi prestata, con atto dell'8.8.2011, per il mutuo agrario di euro 50.000,00, oltre che, per quanto riguarda omissis, la fideiussione successiva (con separati atti del 24.9.2012) per il mutuo di euro 10.000,00 e una fideiussione fino a concorrenza di euro 19.500,00 a garanzia del puntuale adempimento di qualsiasi obbligazione assunta da DEBITORE PRINCIPALE.

Con l'opposizione gli opposenti hanno chiesto, previo rigetto della avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:

1) in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in quanto competente il Tribunale ordinario di Foggia e, per l'effetto, che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di causa da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario;

2) nel merito, che fosse dichiarato nullo, annullato e revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo il credito azionato determinato da causa illecita, determinata dalla contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico (violazione dei c.d. tassi soglia anti usura, ex l.108/1996, 24/2001, 644 c.p. e 640 c.p.), ex artt. 1343, 1418 e 1815 c.c., ovvero perché viziato da indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto della prestazione in base al combinato disposto degli artt. 1346, 1284 e 1815 c.c., oltre che per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché per gli altri motivi esposti in citazione, accertando e dichiarando inammissibili e, comunque, rigettando, le domande proposte dalla banca opposta, sia in relazione al debitore principale che al fideiussore;

3) in via riconvenzionale che, previa disamina di tutti i rapporti finanziari intercorsi tra la banca e il debitore principale, ivi compreso il contratto di conto corrente, fosse accertata l'inefficacia, l'invalidità e l'illegittimità, perché mai correttamente pattuite, delle somme corrisposte e delle operazioni poste in essere dalla banca opposta, incluse le variazioni delle condizioni economiche e contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli all'opponente e fosse accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca opposta, con condanna della stessa: a) al risarcimento dei danni morali e materiali patiti ed a patirsi, da DEBITORE PRINCIPALE, da determinarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero in misura proporzionale alla richiesta di controparte; b) alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate dalla parte opponente, in forza dei contratti nulli citati nell'atto di opposizione o in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, per come determinate dalla ctu; c) al pagamento degli importi determinati dal Tribunale anche alla luce dei provvedimenti richiesti dalla parte attrice, eventualmente da compensare con quelli dovuti; d) al pagamento delle spese ed onorari della procedura, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del proprio difensore antistatario.

A fondamento dell'opposizione gli opposenti hanno innanzitutto eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale (per essere competente, a loro dire, il Tribunale di Foggia), in riferimento alla domanda proposta in sede monitoria nei loro confronti di BANCA, in virtù: a) della qualità di consumatori sia dei fideiussori che del debitore principale, aventi tutti residenza in OMISSIS (dunque nel circondario del Tribunale di Foggia); b) in subordine, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e degli artt. 1182, co. 3 e 4 c.c.).

E nel merito hanno lamentato:

1) l'indeterminatezza ed indeterminabilità del credito fatto valere nei loro confronti in sede monitoria, per non avere la banca specificato le poste di credito e debito, le rate pagate, gli interessi applicati, le spese, le commissioni e i criteri di calcolo utilizzati per giungere alla debitoria;

2) la nullità del contratto di mutuo dell'8.8.2011 e degli altri finanziamenti erogati dalla Banca in virtù della pattuizione di interessi usurari;

3) la nullità del contratto di conto corrente per non essere il relativo modulo stato mai sottoscritto dalla banca (e non essendo tale contratto, peraltro, mai stato consegnato al cliente), nonché per la pattuizione di interessi usurari;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

- 4) l'illegittimità dell'anatocismo applicato al conto corrente;
5) la violazione, quanto alla posizione dei fideiussori, dell'art. 1956 c.c. e dell'art. 1957, co.1 e 3 c.c.; 6) l'abuso di posizione dominante della banca per avere violato, in considerazione delle doglianze in precedenza riassunte, gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Con comparsa depositata telematicamente l'11.7.2018, si è costituita in giudizio la BANCA contestando l'avversa opposizione e chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., quest'ultimo fosse confermato, con vittoria di spese e competenze.

Con ordinanza del 2.10.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., ed è stato assegnato alla parte opponente il termine di 15 giorni per la introduzione della procedura di mediazione, ex artt. 5, co.1, bis e 4, del d.lgs. 28/2010, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari.

All'udienza del 15.2.2019 è stata dichiarata inammissibile (cfr. art. 177, co.3, n.2, c.p.c.) l'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.10.2018 emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata dalla parte opponente (essendo tale ordinanza espressamente definita "non impugnabile" dallo stesso articolo 648 c.p.c.) ed è stata invitata la parte opponente a documentare quanto dedotto (problemi di salute dei figli minori di DEBITORE PRINCIPALE E FIDEIUSSORE) a proposito della richiesta di rimessione in termini per l'esperimento del procedimento di mediazione.

Con comparsa depositata telematicamente il 14.3.2019, è intervenuta in giudizio la BANCA X deducendo: di avere acquistato, in virtù di contratto stipulato in data 20.09.2018, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, da BANCA un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, aventi le caratteristiche ivi indicate nonché nell'atto di cessione; che fra i crediti oggetto di cessione era ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto. Ration per cui ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. - richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le difese, le eccezioni e le deduzioni avanzate dalla BANCA - l'estromissione della propria dante causa.

All'udienza del 22.3.2019 la parte opponente è stata rimessa in termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, attesa la documentazione medica prodotta.

All'udienza del 13.9.2019 la parte opponente ha dato atto dell'esito negativo della mediazione (esito negativo documentato dall'intervenuta producendo il relativo verbale del 27.6.2019 in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co.VI, n.2, c.p.c., il 9.11.2019) ed ha chiesto nuovamente la revoca dell'ordinanza del 2.10.2018 emessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., istanza implicitamente rigettata, avendo questo G.U. concesso i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., per la c.d. appendice scritta della trattazione, per l'articolazione di mezzi istruttori e per la produzione di documenti (essendo tale ordinanza espressamente definita "non impugnabile" dallo stesso articolo 648 c.p.c. e, quindi, non revocabile ai sensi dell'art. 177, co.3, n.2, c.p.c.).

All'udienza del 17.1.2020, in cui è comparsa solo la parte intervenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.3.2020 concedendo termine sino a 10 giorni prima di tale udienza per note conclusive (note depositate dall'opponente in data 3.3.2020 e dall'intervenuta in data 28.2.2020).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Con decreto del 10.3.2020, poi, preso atto della sospensione delle udienze civili disposta con d.l. n. dell'8.3.2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la causa è stata differita al 5.6.2020.

Con decreto del 22.4.2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 83, co.7, lett. h), d.l. 18/2020 (conv. in l.27/2020), e dal Protocollo di intesa tra questo Tribunale, la Procura della Repubblica in sede e l'Ordine degli Avvocati di Trani (avente ad oggetto lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodo 11.5.2020- 30.6.2020, ovvero nel diverso periodo indicato dal Legislatore, per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) – protocollo dichiarato esecutivo dall'11.5.2020 con decreto n.31/2020 del 20.4.2020 del Presidente di questo Tribunale- è stata fissata l'udienza del 5.6.2020 per il deposito in telematico (dunque senza la presenza dei difensori delle parti) di sintetiche note scritte delle parti contenenti le istanze e le conclusioni, assegnando termine, al riguardo, sino al 29.5.2020.

La parte opponente e quella intervenuta, poi, in ottemperanza al detto decreto, hanno depositato note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, rispettivamente, in data 22.5.2020 e 6.5.2020.

All'esito dell'udienza meramente "cartolare" del 5.6.2020 la causa viene decisa con la presente sentenza.

Innanzitutto va detto, quanto alla richiesta di estromissione della propria dante causa formulata dalla BANCA X intervenuta in giudizio, ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria anche del credito per cui è causa (in virtù di contratto stipulato in data 20.09.2018, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario), che non è possibile la formale estromissione della originaria opposta, pur non avendo quest'ultima, dopo la costituzione dell'intervenuta, partecipato alle successive udienze e pur non avendo neanche depositando scritti difensivi, così dimostrando di non essere interessata al giudizio e di volerne restar fuori (cfr., in argomento, Cass. civ. Sez. V, 12-12-2003, n. 19072).

Ed infatti non vi è stato l'espresso consenso degli oppositori a tale (formale) declaratoria di estromissione.

Invero, in caso di cessione del credito, anche in caso di intervento del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c., l'estromissione del cedente è attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/10/2009, n. 22424).

A prescindere, però, dalla impossibilità di estromettere formalmente l'originaria opposta, in ogni caso va detto che, attesa la documentata (cfr. contratto ed estratto dell'avviso su GU di cui ai doc. nn. 4 e 3 del fascicolo dell'intervenuta; cfr. anche, al riguardo, Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884, in tema di prova della titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ed incontestata cessione del credito in questione in favore dell'intervenuta, sussiste in capo a quest'ultima la legittimazione a pretendere il pagamento invocato dalla cedente in sede monitoria e, dunque, anche a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, posto che, in virtù della detta cessione, è divenuta l'effettiva titolare di tale credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09-11-2017, n. 26512).

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

A tal proposito non è superfluo precisare quanto segue (posto che la questione circa la sussistenza o meno della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, è verificabile di ufficio dal giudice; cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951).

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19-05-2017, n. 12616).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 111 c. p. c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento di tale diritto deve avvenire nel corso del processo, cioè dopo il compimento dell'atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica della citazione, che ne determina la pendenza; detta norma, pertanto, trova applicazione anche nel caso di procedimento d'ingiunzione, allorquando, però, il trasferimento del diritto controverso avvenga dopo la notifica - come nel caso di specie - del decreto ingiuntivo la quale, ai sensi dell'art. 643 c. p. c., determina il prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale proposta in via ordinaria e, quindi, l'esistenza di una lite nella pienezza dei suoi effetti, a nulla rilevando che l'instaurazione del contraddittorio sia puramente eventuale, cioè dipenda dalla proposizione dell'opposizione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/04/1987, n. 3341).

In caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, la titolarità del diritto di credito ceduto viene trasmessa al cessionario, il quale acquista i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione; in altri termini, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06-07-2018, n. 17727).

Dunque il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 11-05-2018, n. 1139), sicché non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale essendo divenuto nel corso del processo.

Ne deriva che il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte originaria (cfr. Cass. civ. Sez. V, 24-06-2015, n. 13028), potendo anche chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso del cedente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 13-07-2007, n. 15674).

Ciò premesso, va delibata, in via definitiva, in questa sede, l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dalla parte opponente con l'atto di opposizione (dunque tempestivamente; cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 23/10/2015, n. 21672), essendosi la

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

parte opponente comunque riportata, nell'ambito delle note conclusive depositate il 26.5.2020, a tutte le domande ed eccezioni rassegnate in precedenza.

Ed infatti, nell'ambito dell'ordinanza del 2.10.2018, tale eccezione era apparsa infondata solo ai fini della deliberazione sommaria della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., restando impregiudicata ogni valutazione all'esito del giudizio, come espressamente detto nella detta ordinanza, dovendo dunque l'eccezione essere decisa unitamente al merito, ex art. 187, co.3, c.p.c.

In altri termini, la decisione assunta con la detta ordinanza non può assumere valenza definitiva, ma meramente interlocutoria, (anche) in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dagli oppositori, sicché non è preclusa una ulteriore valutazione in questa sede (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/02/2018, n. 3945).

In sostanza, il provvedimento che disponga la prosecuzione del giudizio davanti al giudice adito e nel contempo contenga affermazioni sulla competenza in contrasto ad eccezione di parte (come nel caso di specie), non configura "decisione" sulla competenza, ma provvedimento meramente ordinatorio teso a giustificare l'opzione di proseguire la trattazione della causa davanti a sé e di provvedere alla definitiva decisione sulla questione di competenza unitamente a quella sul merito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 29-09-2014, n. 20449).

Ciò premesso, va detto, al riguardo, che, come già detto con ordinanza del 2.10.2018, gli oppositori hanno sostenuto che la competenza territoriale in ordine alla domanda formulata in sede monitoria dalla parte ricorrente/opposta spettasse al Tribunale di Foggia in virtù: a) della qualità di consumatori sia dei fideiussori che del debitore principale, aventi tutti residenza in OMISSIS (dunque nel circondario del Tribunale di Foggia); b) in subordine, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e degli artt. 1182, co. 3 e 4 c.c.).

E, quanto a debitore principale, va ribadito, come correttamente osservato dalla Banca opposta in sede di comparso di costituzione, che non risulta applicabile, nel caso di specie, il c.d. foro del consumatore (art. 33, co.2, lett. u), del d.lgs. n.206/2005), posto che tutti i contratti per cui è causa, prodotti dalla parte opposta, sono stati stipulati da debitore principale quale titolare della "Azienda Agricola di omissis", ragion per cui il debitore principale non può considerarsi "consumatore" (cfr., quanto al conto corrente n. omissis acceso il 5.8.2011, il doc. n.2 del relativo fascicolo; cfr., quanto al contratto di finanziamento chirografario agrario n. omissis di originari euro 50.000,00, acceso l'8.8.2011 presso la filiale di OMISSIS di essa Banca opposta, il doc. n.4 del relativo fascicolo; cfr., quanto al finanziamento chirografario n. omissis, di originari euro 10.000,00, acceso il 24.9.2012 presso la filiale di OMISSIS di essa Banca opposta, il doc. n.5 del relativo fascicolo).

E, sempre con riferimento a debitore principale, quanto ai criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come dedotto e documentato dalla parte opposta due dei tre contratti per cui è causa (il mutuo di 50.000,00 euro e il conto corrente; cfr. doc. nn. 4 e 2 del relativo fascicolo) risultano stipulati presso la filiale di OMISSIS, ragion per cui per essi risulta applicabile uno dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c. e, in particolare, del luogo in cui l'obbligazione è sorta (con conseguente competenza del Tribunale di Trani).

E con riferimento, poi, al contratto (di mutuo) stipulato a OMISSIS (cfr. doc. n.5 del fascicolo di parte opposta) la parte opponente ha contestato (come per gli altri contratti, per cui si è già detto, però, quanto alla competenza del foro in cui l'obbligazione è sorta), sì, tutti i fori concorrenti ma, con riferimento al foro in cui deve essere eseguita l'obbligazione (art. 20 c.p.c.), hanno sostenuto che le obbligazioni dovessero eseguite nei locali delle filiali della Banca opposta dove erano sorte.

Tale prospettazione, però, non risulta corretta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ed infatti, la natura pecuniaria dell'obbligazione posta a fondamento della domanda della Banca opposta in sede monitoria con riferimento a tale contratto di mutuo comporta l'operatività dell'art. 1182 c.c., comma 3, che individua il luogo dell'adempimento nel domicilio del creditore, nella specie coincidente con la sede principale della Banca (Roma, secondo quanto si evince dalla documentazione in atti), dal momento che nei riguardi delle società il domicilio del creditore, cui fa riferimento l'art. 1182 cit., si identifica con la sede principale, anche nel caso in cui esistano delle filiali, le quali, pur dovendo essere rette, ai sensi dell'art. 2205 c.c., da rappresentanti indicati nel registro delle imprese, non assumono mai un'autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti posti in essere, e quindi da escludere totalmente la legittimazione della sede principale (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, 15-11-2016, n. 23265).

In altri termini, premesso che la competenza ai sensi dell'art. 637 cod. proc. civ. si determina sulla base della domanda di ingiunzione come proposta dal creditore ingiungente e che i criteri di collegamento incentrati sulla sede legale del convenuto vanno riferiti al convenuto in senso sostanziale e cioè all'ingiunto e non mai all'ingiungente, va ribadito che in tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali e tale conclusione vale a maggior ragione per la sede provinciale o distaccata di una banca (cfr. Cass., Sez. VI - 3, 09/11/2012, n. 19473; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 02-05-1997, n. 3778).

Non risultando corretta, dunque, la contestazione della parte opponente con riferimento al foro concorrente rappresentato dal luogo di esecuzione della obbligazione (dovendosi intendere, si ribadisce, ai sensi degli artt. 1182, co.3, c.c. e 20 c.p.c, quale domicilio del creditore, quello della sede legale della Banca opposta e non delle filiali), tale contestazione resta priva di effetto con conseguente correlata competenza di questo Tribunale adito anche in ordine al credito relativo al mutuo di euro 10.000,00 stipulato presso la filiale di OMISSIS.

Ed infatti, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, 03/07/2018, n. 17311; Sez. VI, 21/07/2011, n. 15996).

Dunque risulta competente il Tribunale di Trani in ordine alla domanda proposta in sede monitoria dalla BANCA nei confronti del debitore principale.

Re melius perpensa, invece - e, dunque, contrariamente a quanto ritenuto con ordinanza del 2.10.2018- si rileva la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, sollevata dalla parte opponente in relazione ai fideiussori.

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

Ed invero, nell'ambito dell'ordinanza del 2.10.2018, era apparsa infondata tale eccezione, sollevata dagli oppositori fideiussori invocando il c.d. foro del consumatore, sul presupposto che, essendo tutti i contratti per cui è causa stati stipulati da debitore principale quale titolare della "Azienda Agricola di omissis", e non potendo dunque il debitore principale considerarsi "consumatore", non avrebbe avuto rilievo, ai fini della competenza territoriale di questo Tribunale, la qualità di consumatori dei fideiussori, posto che è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, 05/12/2016, n. 24846; Sez. I, 09/08/2016, n. 16827).

Ciò, dunque, in base all'orientamento della Suprema Corte formatosi fino a quel momento.

Ma con la pronuncia del 13 dicembre 2018 n. 32225 la Suprema Corte ha mutato orientamento (sulla scorta ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15), affermando che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società debbano essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/12/2018, n. 32225).

E tale nuova condivisibile impostazione è stata confermata successivamente dalla Suprema Corte (fatta eccezione, per quanto consti a questo giudicante, a Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 22-01-2019, n. 1691).

In sostanza, secondo la nuova condivisibile impostazione, deve darsi rilievo, al riguardo, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, alla condizione personale del garante piuttosto che all'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 08-05-2020, n. 8662; Sez. VI - 1, Ord., 24-01-2020, n. 1666; Cass. civ. Sez. VI - 3, 31-10-2019, n. 28162; Sez. III, 15-10-2019, n. 25914; Sez. III, Ord., 27-05-2019, n. 14357).

In altri termini, quello dell'accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore.

Connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, l'accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale).

Non è un caso, del resto, che gran parte della letteratura ha censurato aspramente la costruzione del fideiussore quale professionista di riflesso, pure evidenziando gli esiti paradossali a cui la stessa conduce in modo diretto, quale quello di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica che non svolga alcun tipo di attività professionale.

Così esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, consumatore dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, nè strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio;

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

cfr., in tal senso, Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 16-01-2020, n. 742, proprio in un caso, come quello in esame, di decreto ingiuntivo emesso sia nei confronti del debitore principale, titolare di un'impresa individuale, per debiti derivanti da mutuo chirografario e da scoperto di conto corrente, sia nei confronti del fideiussore di tali debiti).

Nel caso di specie, a fronte di quanto dedotto dagli opposenti fideiussori – residenti in omissis- circa la loro posizione di fideiussori/consumatori rispetto ai contratti per cui è causa, conclusi da debitore principale (coniuge di fideiussore), nella detta qualità di imprenditore individuale, la Banca opposta si è limitata a sostenere la mera accessorietà del contratto di fideiussione rispetto ai contatti principali e che rilevasse, ai fini della qualità di consumatore (in base al pregresso orientamento giurisprudenziale) la natura (imprenditoriale) del soggetto che aveva contratto l'obbligazione garantita e non quella dei garanti.

Né dai contratti prodotti dalla parte opposta o da altra documentazione è emerso che i due garanti, quali persone fisiche, abbiano prestato le fideiussioni per scopi relativi alla propria attività professionale o comunque in base ad un collegamento di natura funzionale con l'impresa di debitore.

Ragion per cui deve ritenersi che fideiussori abbiano prestato le dette fideiussioni come consumatori, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 06/09/2005, n. 206 (ossia come persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

Il che comporta, ai sensi dell'art. 33, co.2, lett. u), del detto decreto legislativo, la competenza territoriale del Tribunale di Foggia - nel cui circondario è compreso il Comune di OMISSIS, luogo di residenza dei detti fideiussori- anziché di questo Tribunale, in ordine alla domanda (scindibile rispetto a quella proposta nei confronti di debitore principale, trattandosi di obbligazioni solidali) proposta in sede monitoria nei loro confronti dalla BANCA.

Attesa la declaratoria di incompetenza di questo Tribunale in ordine alla detta domanda proposta in sede monitoria nei confronti di FIDEIUSSORI, va dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-10-2016, n. 21774) nei loro confronti.

E tale decisione va comunque adottata con la forma della sentenza, pur trattandosi di giudizio instaurato dopo la modifica dell'art. 279 c.p.c. operata con la legge n.69/2009.

Invero, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009 (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/06/2019, n. 15579).

Inoltre, dichiarato nullo, per incompetenza territoriale di questo Tribunale, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei detti fideiussori, va anche fissato il termine per la riassunzione dinanzi al giudice territorialmente competente (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26-01-2016, n. 1372).

E non è superfluo precisare che l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla domanda proposta nei confronti dei fideiussori, impedisce la valutazione, nel merito, dell'opposizione proposta dagli stessi e, quindi, anche della specifica doglianza concernente l'asserita violazione degli art. 1956 e 1957, co.1 e 3, c.c.

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

Passando, dunque, alla valutazione, nel merito, dell'opposizione proposta dal debitore principale, debitore principale (in relazione al quale, si ribadisce, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale), se ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.

Quanto, in particolare, all'asserita indeterminatezza ed indeterminabilità del credito fatto valere (anche) nei suoi confronti in sede monitoria, va detto quanto segue.

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20613 del 07/10/2011).

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).

Ciò premesso, la parte opposta ha prodotto:

- 1) i tre contratti con le relative condizioni contrattuali ed economiche, costituenti le fonti negoziali dei propri crediti;
- 2) gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. omissis (cfr. doc. n.13 del fascicolo dell'opposta; cfr., quanto all'onere della banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di produrre tali estratti conto, cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. I Ord., 11/06/2018, n. 15148).
- 3) il piano di ammortamento del finanziamento chirografario agrario n. omissis di originari euro 50.000,00 (cfr. doc. "C" del relativo fascicolo);

Inoltre, quanto all'erogazione (peraltro non contestata) dei finanziamenti, nel contratto di finanziamento n. omissis (di originari euro 10.000,00) all'art. 2 era stato specificato che la somma mutuata era stata accreditata sul conto corrente meglio indicato, con quietanza dell'impresa beneficiaria all'atto della conclusione del contratto e, nel finanziamento chirografario agrario n. omissis di originari euro 50.000,00, era stato specificato, all'art. 1, che il finanziamento sarebbe stato erogato sul conto corrente n. omissis intestato al cliente presso l'Agenzia di OMISSIS.

E, a tale ultimo riguardo, dall'estratto conto di detto corrente prodotto dalla banca opposta (cfr. doc. n.13) si rileva effettivamente l'erogazione, l'8.8.211, di euro 49.287,50.

Quanto al finanziamento chirografario n. omissis, di originari euro 10.000,00, non era necessario il piano di ammortamento, essendo previsto (art. 3) il rimborso in un'unica soluzione, ossia mediante il pagamento di euro 10.925,00 alla data del 24.9.2013 per capitale ed interessi.

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

In altri termini, in tal caso, i requisiti costitutivi della obbligazione restitutoria gravante sull'opponente risultavano (quanto all'importo e alle modalità di restituzione) dalla detta chiara previsione contrattuale (cfr., in argomento, Cass. civ. Sez. VI - 1, 08-11-2017, n. 26426).

A fronte di tale specifica documentazione, i crediti vantati dalla parte opposta non possono considerarsi, dunque, indeterminati, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente debitore principale.

E' parimenti infondata l'eccezione dell'opponente riguardante l'asserita usurarietà degli interessi pattuiti, non avendo l'opponente documentato tale asserita usurarietà.

Non ha, invero, prodotto i decreti ministeriali relativi ai c.d. tassi soglia con riferimento al momento di stipula dei contratti per cui è causa (c.d. usura originaria, non rilevando ai fini civilistici la c.d. usura sopravvenuta; cfr., sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 19/10/2017, n. 24675; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 26-06-2019, n. 17110).

Con riferimento a tale aspetto va invero precisato che l'omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d'usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio "iura novit curia", di cui all'art. 113 c.p.c., in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-01-2019, n. 2543; Sez. III, 26/06/2001, n. 8742; Trib. Ravenna, 29/05/2012, in www.ilcaso.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere Sez. III, 30/05/2017, in Pluris/Cedam, 2020).

Pertanto, anche volendo seguire una impostazione meno rigorosa, seguita recentemente dalla Corte di Cassazione, secondo cui la nuova produzione di normativa secondaria sarebbe inammissibile (e non superabile con il principio iura novit curia) unicamente in relazione al giudizio di legittimità (ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio), mentre il giudice di merito potrebbe acquisire conoscenza dei decreti ministeriali in parola (nel corso del giudizio) o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l'acquisizione di una CTU tecnico-contabile (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883), va detto, in ogni caso, che, sempre secondo tale impostazione meno rigorosa, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta comunque indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 13-05-2020, n. 8883).

E, nel caso di specie, debitore principale non ha fornito una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia.

Si è infatti limitato, quanto alla lamentata usurarietà degli interessi pattuiti nell'ambito del contratto dell'8.8.2011 (svolgendo medesima considerazione in ordine agli altri finanziamenti erogati dalla Banca; cfr. IV e V pagina dell'atto di opposizione), a indicare il tasso di interesse pattuito, variabile, "EUROIRES + 4,50% SPREAD o Tasso di Riferimento Ministeriale + Spread 4,50%", (con la pattuizione anche di un tasso di mora fisso, nella misura del 2% in più rispetto al tasso in vigore), ritenendo così sussistente un TAEG a carico del contraente - includendo anche le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto - "superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

operazioni in oggetto”, senza però indicare quale sarebbe stato – secondo le rilevazioni della Banca d’Italia- il detto tasso soglia usura per il periodo e la classe di operazioni in oggetto.

In sostanza, anche a voler seguire tale impostazione meno rigorosa, solo se l’opponente avesse indicato in modo circostanziato quale fosse il tasso soglia al momento della pattuizione il Tribunale avrebbe potuto verificare l’assunto circa la superiorità, rispetto al tasso soglia, del tasso pattuito, acquisendo, anche attraverso una ctu contabile, i decreti ministeriali di riferimento.

Stesso discorso vale anche per la lamentata usurarietà degli interessi pattuiti nell’ambito del contratto di conto corrente, non avendo in questo caso l’opponente non solo omissso di indicare quale sarebbe stato il tasso soglia usura per il periodo e la classe di operazioni in oggetto, ma anche quale sarebbe stato il tasso pattuito in concreto dalle parti (cfr. pag. 6, 7, 8 e 9 dell’atto di opposizione).

Del pari infondata risulta la doglianza dell’opponente circa la asserita nullità, ai sensi dell’art. 117 TUB, del contratto di conto corrente (sottoscritto dal debitore principale, come risulta da tale contratto prodotto dalla opposta) per non essere stato sottoscritto da parte della Banca creditrice (c.d. contratto monofirma), posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, ciò non incide sulla validità del contratto, ex art. 117 TUB, trattandosi di una nullità per difetto di forma posta nell’interesse del cliente (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, 17-05-2018, n. 12087; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI Ord., 11/03/2020, n. 6975; Sez. I, 26-06-2019, n. 17110).

Va anche detto, inoltre, che è infondato quanto dedotto dall’opponente circa la mancata consegna, da parte della banca opposta, della copia del contratto di conto corrente, se è vero che, come emerge dalla copia del contratto di conto corrente n. omissis prodotto dall’opposta (cfr. pag. 22 del doc. n.2 del relativo fascicolo), risulta la sottoscrizione di debitore principale (anche) in ordine alla dichiarazione di avvenuta consegna dell’esemplare del contratto, comprensivo del documento di intesi e composto di complessive 22 pagine, unitamente ai relativi allegati.

E’ infondata, inoltre, l’ulteriore doglianza dell’opponente debitore principale concernente l’asserita illegittimità dell’anatocismo applicato al conto corrente.

Ed infatti, come dedotto, in sede di comparsa di risposta, dalla parte opposta (alle cui difese e conclusioni si è riportata l’intervenuta), documentando tale assunto, le parti hanno concordato (cfr. art. 8, co.2, del contratto di conto corrente n.101595642 di cui al doc. n.2 del fascicolo dell’opposta) la medesima periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (cfr. anche le condizioni economiche riportate nel detto contratto).

Ciò legittimamente, ossia in linea con quanto stabilito dalla Delibera del CICR del 09/02/2000 (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. I, 07/02/2017, n. 3190).

Alla luce di tali assorbenti considerazioni è irrilevante la ctu contabile chiesta dalla parte opponente con la memoria depositata, ex art. 183, co. VI, c.p.c., il 12.11.2019, e ribadita nell’ambito delle memorie depositate il 3.3.2020.

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

Alla infondatezza dell'opposizione proposta da Vitobello Vincenzo consegue la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

Inoltre, in virtù dell'infondatezza delle doglianze, sino ad ora esaminate, sollevate dall'opponente Vitobello Vincenzo, non è fondata la domanda di restituzione delle somme asseritamente non dovute, formulata in via riconvenzionale dal detto opponente con l'atto di opposizione.

E per la stessa ragione non è fondata neanche la domanda di risarcimento danni formulata, in via riconvenzionale, dal detto opponente, con l'atto di opposizione, sostenendo che vi fosse stato abuso di posizione dominante della banca per avere violato, in considerazione delle dette doglianze, gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Va infine rilevata l'inammissibilità della richiesta, formulata dalla parte opponente con le note depositate il 26.5.2020, di sospensione del presente procedimento avendo incardinato presso il Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, un procedimento per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ciò in quanto, come del resto riconosciuto nella stessa istanza dalla parte opponente, tale tipo di sospensione non è prevista ex lege.

Né sussiste alcuna pregiudizialità logico-giuridica di cui all'art. 295 c.p.c. tra i due procedimenti.

L'accoglimento, da un lato, dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale limitatamente ai fideiussori (seppure in virtù di una impostazione della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta nel corso del giudizio) e l'infondatezza, dall'altro, dell'opposizione proposta dal debitore principale, giustificano, ex art. 92, co 2., c.p.c., ad avviso di questo giudicante, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, Area commerciale, in composizione monocratica - in persona del Giudice dr. Giuseppe Gustavo Infantini - definitivamente pronunciando, ai sensi ai sensi dell'art. 83, co.7, lett. h), d.l. 18/2020, conv. in l.27/2020, nella causa civile iscritta al n. 5740/2017 del Ruolo Generale, così provvede:

1) Dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale – per essere competente per territorio il Tribunale di Foggia- in ordine alla domanda proposta in sede monitoria dalla BANCA e, per l'effetto:

a) Dichiara nullo, revocandolo, il decreto ingiuntivo n. omissis del 28.06.2017, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. omissis R.G., limitatamente agli ingiunti;
b) fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Foggia il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza.

2) Rigetta l'opposizione proposta da debitore principale avverso il decreto ingiuntivo n. omissis del 28.06.2017, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. omissis. e, per l'effetto:

a) conferma tale decreto limitatamente a debitore principale;

b) dichiara esecutivo tale decreto, ex art. 653 c.p.c., limitatamente a omissis.

3) Rigetta le domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni formulate da debitore principale, con l'atto di opposizione, in via riconvenzionale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini, n. 896 del 10 giugno 2020

4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Trani, 5.6.2020

Il Giudice
dott. Giuseppe Gustavo Infantini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris